REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 984 in data 20/09/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA DI INFEZIONI MEDIANTE TECNOLOGIA FILM ARRAY MULTIPLEX PCR SYSTEM PER IL LABORATORIO ANALISI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP. INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG N. 8032727006.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Determinazione n. 984 in data 20/09/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA DI INFEZIONI MEDIANTE TECNOLOGIA FILM ARRAY MULTIPLEX PCR SYSTEM PER IL LABORATORIO ANALISI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP. INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG N. 8032727006.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;

- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;

- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- in data 15/04/2019 sono pervenute le specifiche tecniche a firma del Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi per l'attivazione di nuove metodiche al fine di ottenere in tempi rapidissimi risultati di tipizzazioni e di resistenze su campioni selezionati di emocolture e di altri campioni biologici quali liquido cerebro spinale e campioni respiratori;

- la richiesta prevede l'acquisto di un sistema automatizzato Film Array Biofire composto dalla strumentazione e dal relativo materiale di consumo;

- in data 04/07/2019 è stato pubblicato sul sito web aziendale Avviso volontario per la trasparenza ex ante, protocollo 17633 con il quale si intendeva sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, ci sono altri operatori economici in grado di fornire il materiale/apparecchiatura indicate nell'oggetto dell'Avviso medesimo, con caratteristiche tecniche similari o analoghe che abbia la medesima equivalenza prestazionale del sistema fornibile dalla Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A.;

- entro il termine fissato, 10/07/2019, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la fornitura dei prodotti necessari per l'attivazione della nuova metodica in oggetto;

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

Determinazione n. 984 in data 20/09/2019

- da un controllo sul MePa di Consip risulta presente un prodotto denominato Film Array 2.0 Instruments – Marca Biofire;
- pertanto l'affidamento avverrà tramite RdO aperta a tutti i fornitori iscritti alla citata piattaforma telematica;

- l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra indicate di approvare la presente determina a contrarre e conseguentemente indire procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a lotto unico, secondo il criterio del minor prezzo, per l'attivazione delle nuove metodiche in parola per 36 mesi, otre ad eventuale proroga di 12 mesi;
- di approvare le condizioni contrattuali previste dalla lettera di richiesta preventivo e relativi allegati;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

1) di assumere, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per l'affidamento della fornitura in service di un sistema di diagnostica rapida di infezioni mediane tecnologia Film Array Multiplex PCR System occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi per 36 mesi, oltre ad eventuale proroga di 12 mesi;
2) di indire, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione delle nuove metodiche in parola;
3) di approvare le condizioni contrattuali previste dalla lettera di richiesta preventivo e relativi allegati, allegati al presente atto a parte integrante e sostanziale, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016;
4) di dare atto che Responsabile del Procedimento é il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;

Determinazione n. 984 in data 20/09/2019

5) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

REGIONE PIEMONTE

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 984 in data 20/09/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente.

REGIONE PIEMONTE

BIELLA CANDIDATA 2019 CRAFTS & FOLK ART UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

S.S. Logistica e Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, 17 Settembre 2019 Prot. n. LR/mb	Pubblicazione sul MePa di Consip

OGGETTO: Procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array – CIG 8032727006.

Questa Azienda intende dotarsi di un sistema automatizzato Film Array Biofire per la diagnostica rapida delle infezioni, meglio descritto al successivo art. 1.

Si chiede, pertanto, a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, di formulare la propria migliore offerta secondo le modalità descritte nel seguito.

Ai sensi dell'art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente : CIG 8032727006.

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura é la fornitura del sistema automatizzato Film Array Biofire per la diagnosi molecolare rapida (tempo di esecuzione un'ora) nell'ambito della diagnostica di infezioni gravi del sistema nervoso centrale (meningiti), di infezioni del torrente circolatorio (sepsi), dell'apparato respiratorio (polmoniti) e dell'apparato gastrointestinale (enteriti acute), occorrente al Laboratorio Analisi.

A tal fine è richiesta la fornitura di quanto dettagliato nell'allegato.

L'importo complessivo della fornitura è stimato in Euro 200.000,00 (IVA esclusa) per l'intero periodo contrattuale (36+12 mesi), di cui Euro 200,00 di costi stimati sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI ai sensi dell'art. 26, co. 5, D.Lgs. 81/2008.

La durata del contratto é di 36 mesi con facoltà di rinnovo di ulteriori 12 mesi.

In ogni caso codesta ditta avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche convenute, fino alla data di stipulazione del nuovo contratto e comunque non oltre 90 gg. dalla scadenza del vincolo contrattuale.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione é ammessa agli operatori economici che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti.

Sistema AVCPASS: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass,* reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. La ditta dovrà pertanto registrarsi al sistema *AVCpass* secondo le indicazioni operative consultabili sul sito *www.anticorruzione.it*

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia conforme dell'originale della relativa procura.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata sulla piattaforma MEPA entro **il giorno __/__/2019** con le modalità previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere:

A) "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta da**:**

1) Copia della presente lettera d'invito debitamente firmata per accettazione;
2) Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000;
3) Dichiarazione, allegata alla presente lettera d'invito, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1 del D.Lg.vo 81/08;
4) **Patto d'integrità,** debitamente compilato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta (**Allegato_2**)
5) **PASSOE** rilasciato dall'ANAC ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC.
6) Dichiarazione inerente i flussi finanziari, relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, secondo il modello allegato (**Allegato_3_Dichiarazione_flussi_finanziari**);

La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.
Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l'impegno al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010 s.m.i.

Nel caso in cui la ditta concorrente abbia già partecipato a gare indette da questa Azienda nei precedenti sei mesi, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 L. 241/90, la stessa è esonerata dal presentare la dichiarazione di cui al punto A.2 avendo cura di indicare la gara per la quale è stata presentata.

7) Ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari ad Euro 20,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed in conformità alle istruzioni sul sito web www.anticorruzione.it

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa, le Ditte concorrenti dovranno allegare, nel medesimo spazio dove verrà inserito il PassoE, alternativamente:

- copia della ricevuta di pagamento *on-line* trasmessa via posta elettronica dall'Autorità, nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito;
- l'originale o copia dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.

La Stazione appaltante, ai fini dell'**esclusione** dalla gara della Ditta concorrente, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

A) **"DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:**

1) dettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le caratteristiche tecniche;
2) **dichiarazione** di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota - **Allegato 5 -** da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità;

B) **"OFFERTA ECONOMICA",** redatta secondo lo schema previsto nell'"Allegato_Offerta_economica", firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi

1) Codice identificativo Gara (8032727006);
2) prezzo unitario onnicomprensivo degli oneri di fornitura;
3) importo complessivo della fornitura;
4) percentuale dell'IVA applicabile;
5) validità dell'offerta minimo 6 mesi;
6) sconto percentuale su listino per l'acquisto di eventuale materiale non preventivato (se esistente), ma appartenente alla stessa categoria;
7) oneri aziendali per la sicurezza;
8) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.

Si chiede inoltre di fornire le seguenti indicazioni di prezzo relativamente il servizio di assistenza post vendita:

a) quotazione e sconto percentuale in merito a tariffe di manutenzione (chiamata, ore viaggio, ore di lavoro) e analogo costi in collegamento remoto;
b) quotazione del servizio di Assistenza nella formula del Full-risk (attività e pezzi di ricambio inclusi), per 4 anni.

C) **Congruità prezzi**

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi, nella busta dell'offerta economica dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente a forniture di apparecchiature dello stesso modello di quello proposto di cui è risultato affidatario (allegando il dettaglio delle voci di prezzo).

D) **Patto di integrità**

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l'ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.
Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall'ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria.

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente RDO, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la "fornitura di diverse tipologie di beni" settore "Sanità, ricerca welfare" ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

La presente RDO non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti della Ditta, costituendo la medesima le condizioni particolari del contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l' offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la stessa.

La Ditta appaltatrice rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell'offerta mentre l'A.S.L. dal momento dell'avvenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

La partecipazione alla presente procedura non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

ART. 3.1 - AGGIDUDICAZIONE

La presente RDO sarà aggiudicata a lotto unico, secondo il criterio del prezzo totale più basso (art. 95, c. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016), previa verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "Schema offerta economica".
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente per l'Azienda.

ART. 3.2 - MODALITA' APERTURA DELL'OFFERTA

In data **__/__/2019,** con le modalità previste dalla piattaforma MEPA per le procedure telematiche, si procederà all'apertura della "Busta" contenente la documentazione amministrativa e alla conseguente verifica della corrispondenza a quanto richiesto ai fini dell'approvazione. In seguito all''approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura dell'offerta tecnica ed economica.

ART. 4 - PRESTAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1. Cauzione definitiva

Ai sensi all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti all'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall'Azienda, in caso di ricorso a terzi, è richiesto all'aggiudicatario il versamento di una cauzione pari al 10% dell'importo presunto di affidamento.

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. 50 /2016, art. 93, commi 2 e 3, e cioè:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato;
b) da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93.
La fidejussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento.

4.2. Affidamento e stipula del contratto

A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta presentata in risposta alla presente richiesta di offerta, sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute nella presente lettera di richiesta preventivo, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la "fornitura di diverse tipologie di beni" settore "Sanità, ricerca welfare"; ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.
In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle causa di esclusione, previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall'affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

4.3. Ordinativi di consegna del materiale

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne del materiale oggetto di fornitura franco Magazzino Economale dell'ASL BI dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La merce dovrà essere consegnata, in seguito all'emissione di regolare ordine da parte dell'ASL BI, entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi; in caso di ritardo, dovranno essere immediatamente assicurate, senza aggravio economico, soluzioni alternative, da concordare con la Struttura interessata, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività.
Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 24 ore lavorative dall'ordine. Qualora ciò non sia possibile, la Ditta aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, il quale potrà concordare la consegna parziale in attesa di ricevere la merce restante.
I documenti di trasporto dovranno indicare:

- luogo di consegna della merce,
- data e numero di ordine,
- numero del Lotto di produzione dei singoli prodotti e data di scadenza.

La Ditta aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto e, qualora le confezioni appaiano danneggiate compromettendo la qualità della merce contenuta, provvedere alla loro sostituzione su richiesta della Struttura ordinante.
Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna almeno 3/4 della loro validità.

4.4. Controllo quali-quantitativo

Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna dall'ASL BI.
Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all'atto della consegna da parte del Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.
Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo del materiale consegnato.
I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, mentre la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.
L'accettazione della merce non solleverà la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto

della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.
In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.
L'ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

4.5. Tempi di consegna e installazione e collaudo.

La consegna dovrà essere effettuata franco destinatario, imballo e trasporto compresi entro massimo 30 giorni dalla data ricevimento dell'ordine, previ accordi telefonici con il Laboratorio Analisi ed il Settore Ingegneria Clinica, presso l'Ospedale "Degli infermi" sito in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2.
L'accettazione della fornitura non solleverà la ditta Aggiudicataria da responsabilità in ordine a vizi non rilevanti alla consegna.
Il collaudo dello strumento installato dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell'ASL BI entro 30 gg. solari consecutivi decorrenti dalla data dell'installazione.
Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.
Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore.
In particolare all'atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore (documento che dovrà essere controfirmato dall'ASL BI);
- la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
- l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo,
- l'impiego di eventuali strumenti di misura necessari al collaudo,
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti;
- la consegna della seguente documentazione, se prevista, in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale:
    - manuali d'uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore,
    - manuali di manutenzione,
    - manuali service e schemi elettrici,
    - dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii.;
    - ogni altra documentazione tecnica originale,
- la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi "data di accettazione della fornitura" da cui decorrerà il periodo di garanzia.
Il verbale di collaudo, firmato da entrambe le parti contraenti, certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.
Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della merce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii. (v. art. 4.9).
Qualora la fornitura e l'installazione, ovvero parti di esse, non superassero le verifiche e le prove funzionali, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta. (es. riparazioni, rimontagli, sostituzioni, di componenti).

4.6. Aggiornamento tecnologico

Deve essere garantito, nel corso della fornitura, l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature e/o dei materiali forniti e tutte le integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per intervenute rimodulazioni organizzative di natura scientifica e tecnologica, adeguando la fornitura alle esigenze dei Settori interessati.
In particolare, qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità, la medesima dovrà proporre i nuovi prodotti, in sostituzione di quelli aggiudicati.
Il fornitore potrà procedere, con il consenso dell'Amministrazione, alla sostituzione dei prodotti o tipo di confezionamento per i quali si renda necessario e conveniente un cambiamento con prodotti analoghi, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni di fornitura.
Nel caso la ditta affidataria si vedesse revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante dei prodotti oggetto della fornitura, l'ASL BI non sarà soggetta ad alcun obbligo di acquisto di prodotti simili forniti in sostituzione di quelli aggiudicati ed usciti dal listino.
L'ASL BI potrà in questo caso e se economicamente conveniente, stipulare un contratto con il nuovo distributore del prodotto in questione.

4.7. Garanzia ed assistenza tecnica.

La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'avvenuta verifica di conformità della merce.

4.8. Formazione del personale

Il personale tecnico del S.S. Tecnico del SS. Ingegneria Clinica dovrà essere formato nel seguente modo:

ad un primo intervento nella fase di installazione, mentre al termine della garanzia dovrà essere erogata una formazione completa con certificazione della possibilità di intervento manutentivo;

almeno n. 5 giorni di training complessivo per il personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell'Ospedale.

4.9. Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi.

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI , in seguito al completamento della procedura di accertamento della conformità della merce.
I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 , e ss.mm.ii. , con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".
Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.
Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

4.10. Documentazione dei prodotti forniti (applicabile se attinente con la fornitura in questione).

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso in italiano dei prodotti per ciascuna unità funzionale.
La documentazione tecnica dovrà essere fornita preferibilmente in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.
In particolare, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi, all'atto del collaudo del sistema dovranno essere forniti:

a. n° 2 manuali di utilizzo, per ogni fornitura consegnata, in formato cartaceo in lingua italiana;
b. n° 1 manuale di utilizzo in formato digitale (CDR);
c. n° 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale o eventualmente cartaceo, di assistenza tecnica (service) e schemi elettrici-pneumatici-vapore-idraulici meccanici.

4.11. Quinto d'obbligo

Il contratto può essere modificato nei soli casi previsti dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può' far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.
In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

4.12. Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva nonché fra la normale attività dell'ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.
A tal fine sono stati elaborati il previsto "Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza" (DUVRI n. 922), le "Istruzioni a tutti i dipendenti e persone esterne in caso di evacuazione" e la "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", allegati alla presente che la ditta dovrà dichiarare di accettare firmando per accettazione la presente lettera d'invito come richiesto.
L'ASL si riserva di esercitare un'azione di controllo sull'effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione del'art. 296 D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e di procedere con richiami formali o altro tipo di penale.

4.13. Tutela della privacy

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.
L'A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, pertanto, all'allegato "Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento" (Allegato_07) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale.

4.14. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

4.15. Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

4.16. Penalità

L'ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in ogni caso di verificata violazione di tali norme:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'ASL BI , a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna allo 0,5% dell'importo complessivo del contratto;
- in caso d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 1 % dell'importo complessivo del contratto della fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.
L'Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.
E' fatta salva la facoltà dell'ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.
Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell'esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta.

4.17. Clausola risolutiva

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l'ASL può risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
- 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

- interruzione non giustificata della fornitura;
- subappalto e cessione , fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016e dall'art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- ulteriori inadempienze dell'Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- comminazione di tre penali per ritardata consegna;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento.

4.18. Controversie

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

4.19. Norme Comuni

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dalla

normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..

4.20. Responsabile del Procedimento

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, é RUP della presente procedura.
Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Sig.ra Monica Baldi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015.15153448, e-mail: monica.baldi@aslbi.piemonte.it

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI
Dott.ssa Leila ROSSI

Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

Alla A.S.L. BI
S.S. Logistica e Acquisti
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO BI

RDO- Richiesta di offerta telematica tramite CONSIP S.p.A.

OGGETTO: Procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array – CIG 8032727006.

Il sottoscritto nome _____ cognome _____

nato a (città) _____ prov. _____ il _____

cod. fiscale _____ cittadinanza (solo se straniera)_____

in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore

dell'Impresa concorrente _____

con sede legale in via _____ città_____

prov. _____ cap_____

P.IVA _____ Cod. fiscale _____

tel _____ fax _____

e-mail _____ pec_____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

d i c h i a r a

1. che la fornitura risulta possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati nella RDO;
2. che la fornitura con posa del materiale oggetto della gara verrà eseguita a perfetta regola d'arte con materiali e metodi appropriati, finita e completa in tutte le parti, anche se non menzionate, affinché risulti perfettamente rispondente ai requisiti richiesti in gara;
3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
4. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
5. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;
6. che i prezzi offerti in gara rimarranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura e che non si varrà pertanto della revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
7. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Consip SpA;
8. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;
9. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;

10. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;
11. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI secondo quanto previsto dal sistema MEPA di Consip SpA;
12. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente RDO e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
13. che intende in materia di subappalto (Barrare la casella corrispondente alla condizione dichiarata)

    ☐ eseguire direttamente tutte le lavorazioni della presente procedura;

***ovvero*:**

    ☐ voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

    _____

    _____;
14. che intende, in materia di cui all'art. 89 del DLgs 50/2016, (Barrare la casella corrispondente alla condizione dichiarata)

    ☐ avvalersi dell'AVVALIMENTO;

***ovvero*:**

    ☐ non avvalersi dell'AVVALIMENTO.
15. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
16. di rilasciare puntuale garanzia della fornitura e della posa di 12 mesi decorrenti dalla data del/i documento/i ufficiale/i che certifica/no il collaudo positivo;
17. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:
    per ciascun nominativo indicare:
    cognome e nome
    nato a _____ in data _____
    residente a _____ via _____
    codice fiscale _____
    carica ricoperta : rappresentante/legale direttore tecnico socio

data _____ firmato _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità. Si allega il seguente documento di identità in corso di validità

Allegato_02_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto ..... in qualità di .....

della Società ..... con sede legale in .....

Via..... codice fiscale/P.IVA .....

partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori .....

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: .....)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE Per la ditta	Per l'ASL BI
----------	----------

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

Allegato_03_Dichiarazione_flussi_finanziari

Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto .....
nato a ..... il .....
nella sua qualità di .....
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società .....
con sede legale in ..... CAP ..... via ..... n° .....
codice fiscale ..... P.ta IVA .....
domicilio fiscale:
Indirizzo ..... Città ..... Prov. .....
Tel. ..... Fax .....
E-mail (per comunicazioni relative ai pagamenti) .....

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
2. consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l'inizio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1456 c.c;

DICHIARA

in relazione al dispositivo dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

☐ Accredito su c/c postale dedicato

2 car		2 car.		1 car	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N°CONTO										

Intestato a: ..... con spese a ns. carico.

☐ Accredito su c/c bancario dedicato

2 car		2 car.		1 car	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N°CONTO										

Intestato a: ..... con spese a ns. carico.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**, il nostro **Impegno**

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE

❑ Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ

Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Luogo, e data

IL DICHIARANTE

NOTA BENE

- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • P.IVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

La tua **Salute**,
il nostro **Impegno**

	Descrizione del prodotto	*Codice catalogo prodotto*	*Codice alternativo del fabbricante*	*Nome del fabbricante*	*il fornitore è anche il fabbricante SI / NO*	*N°iscrizione Banca dati Ministero*	*N°iscrizione al Repertorio*	*Classe CND (se prevista)*	*Data di immissione in commercio mese / anno*	*Se il prodotto NON è in banca dati - precisare con quale modalità è stata rispettata la richiesta normativa di comunicazione al Ministero della Salute*		*Dispositivo conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE*	*Se il dispositivo è in classe "I" e commercializzato all'estero, indicare la Banca dati estera e N° d'iscrizione*
										comunicazione cartacea SI / NO	comunicazione per via telematica attraverso la vecchia banca dati dei Dis. Medici SI / NO		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
										Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)			

S.S. Logistica e Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array – CIG 8032727006

Sistema automatizzato FILM ARRAY BIOFIRE per la diagnosi molecolare rapida (tempo di esecuzione 1 ora).

FILMARRAY ™ MULTIPLEX PCR SYSTEM
Pannello emocolture BCID - 6 test (19 batteri, 5 lieviti, 3 geni di resistenza batterica agli antibiotici
Pannello Meningiti Encefaliti ME - 6 test (6 batteri, 7 virus, 2 lieviti)
Pannello Gastrointestinale GI - 6 test (5 virus, 13 batteri, 4 parassiti)
Pannello Respiratorio 2 plus RP2 plus - 6 test (18 virus, 4 batteri)
Pneumoniae Panel Pneumo plus - 6 test (9 virus, 15 batteri, 3 batteri atipici, 7 geni di resistenza batterica agli antibiotici)

Allegato_07_Nomina_resp_esterno

S.O.C. Direzione Medica Ospedale
Direttore f.f: Dott. Francesco D'Aloia
Ospedale degli Infermi
Tel. 015-15153413 / 3414 – Fax. 015-15156506
segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545
www.aslbi.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016

Preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento definisce che:
   a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
   b. comma 3) "I *trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli ii responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del Direttore Generale / Legale rappresentante *pro tempore*
ricorre, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, alla società _____, in qualità di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, con contratto od altro atto giuridico che abbia la forma scritta, per lo svolgimento dei compiti previsti dal servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle sale operatorie con tecniche di *process mining* e dalle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia di trattamento dei dati informatici.

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono qui di seguito esplicitati:

Ambito e natura del trattamento	**Finalità trattamento**	**Durata**	**Dati personali**	**Categorie di interessati**
Attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array occorrente al Laboratorio Analisi CIG 8032727006	• evidenziare inefficienze ed individuare possibili azioni di miglioramento tramite l'analisi dei comportamenti anomali e il confronto tra le varianti di processo		Dati contenuti nelle banche dati da analizzare, le quali contengono: generalità degli utenti e relativi dati sanitari; generalità dei dipendenti e relative informazioni di operatività	Utenti / Dipendenti coinvolti nei processi considerati

DOVERI E DIRITTI

II Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti.

II Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso e tenuto a rispettare.

II Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti

secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento.

II Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

II Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ

II Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

II Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

II Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in

cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

II Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

II Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore e tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

II Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante l’impiego delle misure più opportune, coordinandosi, se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l’applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati.

II Responsabile del Trattamento dovrà garantire alla specifica categoria di interessati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme che disciplinano il trattamento dei dati informatici.

Pertanto:

- i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.
- il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare.
- è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti.
- il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare.
- il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il diritto all'oblio e alla portabilità ove applicabili.
- il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza.
- i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare

i dati qui considerati.

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

II Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in materia di trattamento di dati informatici.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data Il Titolare del Trattamento (…..)

Data Il Responsabile del trattamento

Procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array – CIG 8032727006

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – *General Data ProtectionRegulation*, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere dell'***Azienda Sanitaria Locale di Biella*** (in seguito "*ASL di Biella*").

1. ***Titolare del trattamento***

Titolare del trattamento è l'***ASL di Biella***, con sede in ***Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano***, tel.: ***015-15151***, fax: ***015-15153545***, PEC: ***ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it***, sito internet: ***www.aslbi.piemonte.it***, P.I./Cod. Fisc.: ***01810260024***.

2. ***Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)***

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è **INNOVA *s.r.l.***, contattabile all'indirizzo e-mail: ***dpo@innova-srl.it***.

3. ***Tipologia dei dati raccolti***

Nell'ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l'***ASL di Biella*** tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti acquisiti da altre pubbliche amministrazioni ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare:

- ***I dati personali comuni*** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare)e ***giudiziari*** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale)***del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali***;

- ove previsto dalla Legge,***i dati personali comuni*** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,documento d'identità) e ***giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante***(eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);

- ***i dati personali comuni*** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e ***giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno***

antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale).

4. *Finalità del trattamento*

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a:

- valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia di settore;
- verificare l'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- consentire all'impresa di prendere parte alle varie fasi dell'iter di selezione.

5. *Base giuridica del trattamento*

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:

- ***art. 6, par. 1, lett. c)* GDPR**, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- ***art.6, par. 1 lett. e)* GDPR**, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- ***art. 9, par. 1, lett. g)* GDPR**, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante [...];

6. *Modalità di trattamento*

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all'art 5 del GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7. ***Natura del conferimento dei dati***

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione e l'ammissione dello stesso alle successive fasi.

8. *Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali*

I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali *ex* artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in

materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate;
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità(componenti della commissione esaminatrice);
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

9. *Trasferimento dei dati personali*

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge vigente, quali:
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d'impresa autorizzate dall'Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10. *Periodo di conservazione dei dati*

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.

11. *Diritti dell'interessato*

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:
- l'accesso ai dati personali ***ex art. 15 GDPR, diritto di accesso***;
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti ***ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica***;
- la cancellazione dei dati personali ***ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all'oblio***;
- la limitazione del trattamento dei dati ***ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento***;
- la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ***ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati***;

- la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ***ex art. 21 GDPR, diritto di opposizione***.

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: ***Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano***;
- PEC: ***ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it***.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

12. *Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante*

L'interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:

- proporre ***reclamo*** all'Autorità di controllo dello stato di residenza (*ex* art. 77 Reg. n. 679/2016), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una ***segnalazione*** all'Autorità di controllo *ex* art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

Procedura aperta a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'attivazione di nuove metodiche per la diagnostica rapida delle infezioni mediante tecnologia Film Array - CIG 8032727006

Q.TA' per 48 mesi (36+12)	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
n. 1	FILMARRAY ™ MULTIPLEX PCR SYSTEM - Canone noleggio		€	€
n. 28 conf.	Pannello emocolture BCID - 6 test (19 batteri, 5 lieviti, 3 geni di resistenza batterica agli antibiotici		€	€
n. 12 conf.	Pannello Meningiti Encefaliti ME - 6 test (6 batteri, 7 virus, 2 lieviti)		€	€
n. 12 conf.	Pannello Gastrointestinale GI - 6 test (5 virus, 13 batteri, 4 parassiti)		€	€
n. 12 conf.	Pannello Respiratorio 2 plus RP2 plus - 6 test (18 virus, 4 batteri)		€	€
n. 28 conf.	Pneumoniae Panel Pneumo plus - 6 test (9 virus, 15 batteri, 3 batteri atipici, 7 geni di resistenza batterica agli antibiotici)		€	€
		TOTALE COMPLESSIVO		**€**

di cui:	
Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto:	€

Firma del legale rappresentante

Allegato:	Documento di identità

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2
13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 19/07/2019

Codice documento: 922

Denominazione appalto: **Fornitura sistema automatizzato Film Array Biofire per diagnosi molecolare rapida occorrente al Laboratorio Analisi del Presidio**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza.Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il documento si articola nei seguenti punti:
- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.
Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interressati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della commitenza, può determinare:
- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;

- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti dalle lavorazioni dell'appaltatore.
I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).
Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.
Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.
La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:
- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

L'appalto dei lavori è finalizzato alla fornitura del sistema automatizzato Film Array Biofire per la diagnosi molecolare rapida (tempo di esecuzione un'ora) nell'ambito della diagnostica di infezioni gravi del sistema nervoso centrale (meningiti), di infezioni del torrente circolatorio (sepsi), dell'apparato respiratorio (polmoniti) e dell'apparato gastrointestinale (enteriti acute).

La fornitura comprende oltre all'apparecchiatura ed ai vari pannelli:
- installazione;
- collaudo;

- garanzia ed assistenza tecnica.

Per le caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto e per lo specifico della fornitura, si rimanda al capitolato speciale di gara con il relativo allegato.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti direttamente interessati dalle attività oggetto del presente appalto sono le aree (reparti/servizi/aree tecniche ecc.) interne all' Ospedale di Ponderano ubicato in Via dei Ponderanesi 2 a Ponderano (BI) , che sono oggetto delle attività previste ed espressamente indicate nel capitolato di appalto dei lavori a cui si rimanda per i dettagli; nello specifico le apparecchiature saranno installate presso il Laboratorio Analisi situato al piano terra zona sud-est.
E' previsto inoltre che gli operatori e le eventuali attrezzature transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, …) ed interni alla struttura (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il punto dell'intervento.
Non è prevista la necessità di spogliatoi per i lavoratori della ditta appaltatrice e potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.
In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmette il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

Le modalità operative e le durate complessive dell'intervento sono definite dal capitolato di appalto a cui si rimanda per i dettagli.

3.5 Attrezzature utilizzate

E' previsto l'utilizzo di utensili portatili manuali ed eventualmente di strumentazione necessaria all'esecuzione degli interventi e delle verifiche previste.
In caso di trasporto delle attrezzature è possibile l'uso di carrelli o altri ausili meccanici.
Per i lavori eseguiti in altezza, potranno essere utilizzate scale a pioli, ponteggi mobili su ruote o in casi particolari altre attrezzature idonee.
Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non si prevede l'uso di prodotti chimici durante le operazioni di installazione delle apparecchiature.
E' previsto l'utilizzo di reagenti chimici specifici per le analisi da effettuare e per la verifica /collaudo delle apparecchiature installate.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire elenco e relative schede di sicurezza dei prodotti chimici forniti ed utilizzati.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, sono attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso, svolte sia da personale ASL che da personale di altre ditte, presenti nei medesimi ambienti.

In ogni caso si possono considerare particolarmente critiche le fasi di:
- trasporto delle apparecchiature nelle zone interne ed esterne alle strutture ospedaliere con presenza di personale ASL, utenza, visitatori, lavoratori ditte esterne;
- attività sanitarie in corso;
- trasporto del materiale e delle attrezzature di lavoro all'interno dell'edificio con ausilio di carrelli manuali o a motore

elettrico.
- utilizzo di attrezzi manuali o elettrici
- utilizzo di sostanze chimiche o prodotti infiammabili o tossici in caso di insufficiente aereazione o spandimento accidentale;
- deposito anche temporaneo di prodotti combustibili o infiammabili (vernici, collanti, sigillanti, imballi in poliestere, cartoni, ecc);
- utilizzo degli impianti elettrici e degli impianti elevatori esistenti;
- produzione di polveri e odori molesti;
- caduta di oggetti dall'alto durante l'esecuzione di lavori in quota.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento, dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.
Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, repari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'inacricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
  > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
  > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
  > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari,ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve	Adottare tutte le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici considerate potenzialmente contaminate. Eseguire i cicli di pulizia automatica per i condotti fluidici. Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto. L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello

considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialnmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.
Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio.
Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti.
In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto/servizio che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.
In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:
- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;
- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.
In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l'evento al referente dell'Azienda
Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.
Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione (personali e comportamentali) per ridurre il rischio di contaminazione con sangue. Il personale dell'ASL incaricato di seguire l'intervento comunicherà agli operatori della ditta appaltatrice lo stato della strumentazione in relazione ai processi di sanificazione e disinfezione a cui gli stessi sono stati sottoposti.

Fattore di rischio: **Agenti chimici**

Analisi del rischio

All’interno dell’ A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici.
Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto tranne in caso di incidente.
In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate dalla scheda di sicurezza del prodotto.
Nell’ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:
- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, cardiologia)
- farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre che all’interno dell’ospedale vengono utilizzati in vari reparti gas medicali (ossigeno, aria medicale, anidride carbonica) distribuiti tramite impianti centralizzati e tramite bombole in pressione.
Nel cortile esterno del nuovo ospedale sono ubicati e segnalati da apposita cartellonistica:
- il deposito di gas medicinali posto interamente

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i prodotti chimici devono essere utilizzati adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.
Utilizzare i prodotti chimici esclusivamente areando i locali durante e dopo l'uso.
Prevedere e predisporre la lavorazione nell'orario in cui l'attività si ferma e la presenza di persone è nulla.
E' necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica (confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel piano seminterrato del corpo satellite soprannominato day-hospital est
In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici. I farmaci antiblastici vengono preparati in un apposito locale ubicato presso la Farmacia Ospedaliera e la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in ordine di intensità di utilizzo):
- Day Hospital Oncologia
- Medicina interna
- Pneumologia
- Urologia
- Malattie Infettive
- Pediatria
- Nefrologia
- Geriatria
- Camere Paganti.
Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:
- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato all' impiego delle sostanze e dei preparati che costituiscono i kit diagnostici forniti oltre a quelli utilizzati nelle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione delle strumentazioni.
Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai fini di una immediata valutazione.
E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.
Il Laboratorio analisi è sede di utilizzo di numerosissimi prodotti chimici prevalentemente utilizzati per i sistemi di diagnostica. Altri agenti chimici da considerare sono i rifiuti costituiti dagli scarichi delle apparecchiature di laboratorio.

Fattore di rischio: **Apparecchi di sollevamento**

Analisi del rischio

Può essere necessario l'utilizzo di apparecchi di sollevamento per ausiliare le operazioni di movimentazione di talune apparecchiature medicali di particolare peso e dimensioni (traspallet manuali o elettrici)
Esiste inoltre la possibilità di utilizzo di ascensori montalettighe o montacarichi all'interno della nuova struttura ospedaliera

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento dell'ASL (es. ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di materiali o apparecchiature, che può avvenire previa autorizzazione da parte dell'ASL BI, prestare attenzione a non superare mai la portata massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita targa all'interno della cabina.
Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti

E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore.

di sollevamento prestare la massima attenzione:
- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e alle attrezzature.
Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.
Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, all'interno di ascensori e dei montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di personale non addetto ai lavori. Utilizzare solo gli ascensori indicati dal servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto.
Nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento provvisori di proprietà della Ditta appaltatrice che esegue i lavori, la zona sottostante deve essere segnalata e delimitata fisicamente al fine di evitare il passaggio di persone in zona con carichi sospesi.
In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta. La ditta è responsabile della corretta conduzione di tali attrezzature e dell'avvenuta formazione del conducente.

Fattore di rischio: **Cadute dall'alto**

Analisi del rischio

Benché non si tratti di un rischio di interferenza, il rischio di caduta dall'alto è presente durante l'esecuzione dei lavori nella parti che si svolgono ad altezze considerevoli da terra.

Misure di prevenzione e protezione

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione e protezione.
Dovranno essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto rispettando la normativa vigente (es. uso di scale e trabattelli a norma, ecc….) anche in relazione al rischio di caduta di materiali nella zona sottostante.
E' prescritta la presenza di una persona con compiti di controllo nella zona sottostante (interna e esterna) almeno durante le fasi più critiche.

Fattore di rischio: **Elettrocuzione**

Analisi del rischio

Benchè il rischio elettrico sia un rischio tipico dell'operatore manutentore che interviene su apparecchiature alimentate elettricamente, si può verificare un rischio di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti durante le seguenti attività :
- in caso di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente;
- durante la fase di allacciamento agli impianti

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale della Committenza incaricato di seguire i lavori, che coordinerà tutte le fasi per l'allacciamento elletrico alla linea principale di alimentazione.
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree o sotto traccia e stabilire le idonee precauzioni per evitare

esistenti;
- durante la pulizia di attrezzature varie in cui vi potrebbe essere un rischio latente di natura elettrica.

possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
Al termine di ogni intervento tecnico su di un'apparecchiatura elettrica è necessario che la stessa sia lasciata in condizioni di completa sicurezza in particolare per quanto riguarda il rischio elettrico; laddove le condizioni non consentano di riattivare l'apparecchiatura, la stessa dovrà essere messa fuori servizio mediante un sistema che renda impossibile un'attivazione non autorizzata.
E' indispensabile, da parte degli operatori incaricati di realizzare interventi su impianti e componenti elettrici, rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia ai fini di scongiurare il rischio di elettrocuzione.

Fattore di rischio: **Incendio**

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.
Gli interventi tecnici sono sia una possibile sorgente di innesco a causa di talune lavorazioni (ad es. saldature, molature, ecc.) sia per la possibile introduzione di quantità anche rilevati di materiale combustibile o, peggio, infiammabile.

In condizioni di normalità il rischio è compensato dall'adozione di misure di prevenzione primaria atte ad evitare che si creino situazioni di pericolo (ad es. limitati quantitativi di prodotti infiammabili, divieto d'uso di fiamme libere, ecc.) L'operatività di una qualsiasi attività lavorativa, incrementa in modo rilevante il rischio di incendio in quanto una parte di queste misure preventive non può essere attuata o conservata. Un cantiere di lavoro infatti introduce alcuni potenziali pericoli di innesco o di sviluppo di un incendio tra i quali si individuano in particolare:
- Possibile introduzione nell'area di cantiere di materiali combustibili ed infiammabili
- Esecuzione di operazioni che comportano l'utilizzo di fiamme libere, ad esempio fumo di sigaretta, saldature ad arco e/o a fiamma ossiacetilenica, uso di mole abrasive o attrezzature che generano scintille.
- Interventi sulle linee di gas come l'ossigeno (comburente) o metano (combustibile).

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:
- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).
Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.
Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.
Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le

	indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza. Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: **Interfacciamento con impianti tecnologici**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
E' previsto l'uso degi impianti elettrici aziendali per il funzionamento di attrezzature elettriche da usare per l'esecuzione degli interventi manutentivi e per l'alimentazione primaria delle apparecchiature fornite. Un potenziale rischio può anche derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, cavo ed accessori di collegamento, ecc.)	Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità e i punti di alimentazione elettrica utilizzabili e disponibili in base alla potenza elettrica richiesta.

Fattore di rischio: **Interferenza con impianti tecnologici**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili: - Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori - Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale. - Interferenza con impianti sanitari (diagnostiche radiologiche, TAC, Risonanza magnetica ecc.) - Possibile captazione di odori o altre esalazioni prodotte dalle lavorazioni da parte degli impianti di condizionamento in funzione nella zona di intervento manutentivo. Il rischio di interferenza con impianti tecnologici può essere presente anche nel caso si renda necessario l'esecuzione di perforazioni su muri o pavimenti in cui sono presenti linee di impianti tecnologici sotto traccia.	Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc…) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

Fattore di rischio: **Investimento da parte di attrezzature in movimento**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
All'interno del Presidio Ospedaliero la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari,ecc…) qualora i lavori si svolgeranno ad attività sanitaria attivata, anche la movimentazione di persone avverrà tramite attrezzature su ruote (letti, barelle,ecc); il transito soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di transito dell'operatore, la contestuale movimentazione di materiali su mezzi o altre attrezzature. Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di rischio per il personale ASL BI e l'utenza della struttura. Anche le aree esterne sono zone di passaggio di	Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. All'interno dell' ospedale la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione. Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc…). Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

numerose autovetture e automezzi.

Fattore di rischio: **Limitazione delle vie di transito e fuga**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali. I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.	In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternativave opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori. Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio. Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

Fattore di rischio: **Movimentazione carichi**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Le operazioni di scarico e trasporto del materiale presuppone la movimentazione di oggetti di peso rilevante. Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale ASL BI e ditte esterne eventualmente presenti durante le operazioni.	Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi per il personale ASL BI ed altre ditte che possono essere interessate dalle operazioni. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di movimentazione, la perimetrazione delle aree di scarico e l'interdizione alle aree di scarico e trasporto dei carichi alle persone non autorizzate.

Fattore di rischio: **Scivolamento e caduta**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdrucciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale (es. lavaggio pavimenti, ecc). Tale rischio può essere presente in ambienti ove, a causa delle lavorazioni effettuate, il pavimento può essere bagnato o sdrucciolevole per la presenza di particelle solide Sono anche presenti aree interne ed esterne che possono avere: - superfici calpestabili non uniformi; - presenza di ostacoli lungo il percorso. Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale.	Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche) Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati. Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche). Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge (vedi UNI EN 131) e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio: **Taglio e puntura da attrezzature di lavoro**

Analisi del rischio	*Misure di prevenzione e protezione*
Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:	Prestare la massima attenzione durante le operazioni da svolgere, adottando tutte le misure di prevenzione e

- abbandono accidentale di materiale tagliente nelle aree di lavoro; - possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico")	protezione indicate dalla normativa vigente.

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.
Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.
Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

ALLEGATO 1

Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.
Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.
Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

Per l'IMPRESA
(timbro e firma)

……

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

_____

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

_____

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

_____

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dell'appalto:

_____

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto:
   (specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

_____

_____

_____

_____

_____

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l’esecuzione dei lavori

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

Per l'IMPRESA
(timbro e firma)

……

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :…….

In qualità di : ……..

della Ditta: ……..

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse.

Timbro e firma

……

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)